



AVVISO ALLA CLIENTELA

Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 – Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo in provincia di Perugia.

Si informa la Gentile Clientela che, con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, di cui sopra, è stata disposta una proroga dello stato di emergenza fino al 4/11/2024 (in precedenza 4/11/2023) e della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo in provincia di Perugia, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022.

Ambito di applicazione

La misura è disposta a favore di:

- soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati, inagibili o distrutti;
- soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.

Finanziamenti ammessi

Mutui, ipotecari o chirografari, relativi a edifici sgomberati, inagibili o distrutti, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, già sospesi fino al 4/11/2023.

Termini della richiesta

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 4 dicembre 2023; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale il finanziamento è in ammortamento.

Modalità di sospensione

La sospensione proseguirà fino al 4 novembre 2024 secondo le modalità già concesse e comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto:

- sospensione dell'intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

Condizioni

La sospensione proseguirà senza alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti.

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d'interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).